

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) il giorno tre (3) del mese di marzo
in Pavia, Via San Lanfranco n. 4, presso la "Sala Don Gian
Paolo" dell'Oratorio di San Lanfranco

avanti a me MARIA LUISA SANTAMARIA Notaio in Pavia iscritto al
Collegio Notarile di Pavia sono comparsi i Signori

Don Emilio Carrera nato a Cura Carpignano (PV) il 10 luglio
1944, residente in Pavia Via San Lanfranco n. 4,
codice fiscale CRR MLE 44L10 B824 W

Gian Luigi Pietra nato a Pavia il 3 giugno 1935 residente a
Pavia Via Guffanti n. 26
codice fiscale PTR GLG 35H03 G388 S

Giacomino Grieco nato a Nuoro (NU) il 5 ottobre 1946 residente
a Pavia Via Carlo Bianchi n. 23,
codice fiscale GRC GMN 46R05 F979 I

Angela Bozzola nata a Zavattarello Valverde (PV) il 23
novembre 1946 residente a Pavia, Via Chiozzo n. 48/A,
codice fiscale BZZ NGL 46S63 M151 O

Cinzia Pinto nata a Milano il giorno 11 dicembre 1954
residente a Pavia, Via Sesia n. 3
codice fiscale PNT CNZ 54T51 F205 G

Donato Brambilla nato a San Zenone al Po (PV) il giorno 1°
marzo 1950 residente a Pavia, Via Vivai n. 20

codice fiscale BRM DNT 50C01 I416 Y

Anna Lenini nata a Pavia il 26 ottobre 1948 residente a Pavia
Via Isonzo n. 5

codice fiscale LNN NNA 48R66 G388 A

Gualtiero Tacchini nato a Pavia il 30 marzo 1960 residente a
Pavia, Piazzale Tevere n. 5

codice fiscale TCC GTR 60C30 G388 S

Don Gian Paolo Sordi nato a Pavia il 10 maggio 1968, residente
a Pavia Via Ingrao n. 2

codice fiscale SRD GPL 68E10 G388 A

Giuseppe Ventrella nato a Bolzano il 2 settembre 1939
residente a Pavia Via Chiozzo n. 48/A

codice fiscale VNT GPP 39P02 A952 M

Maria Elisabetta Massacci nata a Comunanza (AP) il 16 maggio
1947, residente a Pavia Via Mincio n. 20

codice fiscale MSS MLS 47E56 C935 K

signori della cui identità personale io Notaio sono certo,
cittadini italiani come essi confermano, i quali convengono e
stipulano quanto segue:

1) I Componenti costituiscono, ai sensi della L. 11 agosto
1991 n. 266, della Legge Regione Lombardia 14 febbraio 2008 n.
1 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, un'associazione
denominata

"AMICI DI SAN LANFRANCO O.N.L.U.S."

2) L'associazione ha sede in Pavia, Via San Lanfranco n. 4.

3) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività di tutela, promozione e valorizzazione del complesso artistico e architettonico di San Lanfranco, in Pavia, vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 40 (Testo Unico dei Beni Culturali).

Nello svolgimento di tale attività l'associazione potrà:

- raccogliere fondi presso privati, enti, istituzioni pubbliche e private, sempre volti al recupero, restauro e valorizzazione del complesso di San Lanfranco;
- affiancare la Parrocchia di San Lanfranco e la Diocesi di Pavia nella valorizzazione, pubblicizzazione e nel sostentamento anche economico del complesso di San Lanfranco;
- promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il complesso di San Lanfranco, nonché la storia, il territorio e l'ambiente nel quale tale complesso è radicato;
- promuovere qualunque forma di comunicazione, volta ad aumentare la conoscenza e la fruizione del complesso di San Lanfranco, migliorarne le infrastrutture e i servizi di accesso, attivare o potenziare servizi di accoglienza, ampliare i servizi connessi all'offerta culturale.

L'Associazione potrà compiere atti e concludere operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni ed Enti pubblici e

privati, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni soggetto, nonché instaurare rapporti con altri soggetti di qualsiasi natura ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, nel promuovere tali attività, intende agire secondo le disposizioni dell'art.10 del D. Lgs. 460/97 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4) L'associazione ha durata illimitata.

5) L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

6) I componenti nominano membri del Consiglio Direttivo i Signori Don Emilio Carrera, Giacomino Grieco, Gualtiero Tacchini, Angela Bozzola i quali accettano la carica, nonché la Signora Cristina Morabito nata a Pavia il 24 ottobre 1977, residente a Pavia Via Vivai n. 8 (codice fiscale MRB CST 77R64 G388 Z).

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladieci.

8) Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione qui costituita.

Per il presente atto costitutivo è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Ho letto il presente atto e suo allegato ai Componenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio, alle ore diciannove.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e me Notaio per cinque pagine e parte della sesta.

F.to Gian Luigi Pietra

- " Anna Lenini
- " don Gian Paolo Sordi
- " Gualtiero Tacchini
- " Giuseppe Ventrella
- " Donato Brambilla
- " Cinzia Pinto
- " Angela Bozzola
- " Giacomino Grieco
- " Maria Elisabetta Massacci
- " don Emilio Carrera
- " Maria Luisa Santamaria

Impronta del Sigillo

Allegato "A" al N. 11157/4913 di Repertorio

ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN LANFRANCO

O.N.L.U.S.

STATUTO

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regione Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione denominata "Amici di San Lanfranco O.n.l.u.s."

I contenuti e la struttura dell'Associazione, organismo aperto, autonomo, aconfessionale, apartitico ed apolitico, sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Pavia, Via San Lanfranco n. 4.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità e oggetto

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività di tutela, promozione e valorizzazione del complesso artistico e architettonico di San Lanfranco, in Pavia, vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 40 (Testo Unico dei Beni Culturali).

Nello svolgimento di tale attività l'associazione potrà:

- raccogliere fondi presso privati, enti, istituzioni pubbliche e private, sempre volti al recupero, restauro e valorizzazione del complesso di San Lanfranco;
- affiancare la Parrocchia di San Lanfranco e la Diocesi di Pavia nella valorizzazione, pubblicizzazione e nel sostentamento anche economico del complesso di San Lanfranco;
- promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il complesso di San Lanfranco, nonché la storia, il territorio e l'ambiente nel quale tale complesso è radicato;
- promuovere qualunque forma di comunicazione, volta ad aumentare la conoscenza e la fruizione del complesso di San Lanfranco, migliorarne le infrastrutture e i servizi di accesso, attivare o potenziare servizi di accoglienza, ampliare i servizi connessi all'offerta culturale.

L'Associazione potrà compiere atti e concludere operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni soggetto, nonché instaurare rapporti con altri soggetti di qualsiasi natura ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente articolo ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, nel promuovere tali attività, intende agire secondo le disposizioni dell'art.10 del D. Lgs. 460/97 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 5 - Soci

Sono soci dell'associazione le persone, fisiche o giuridiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto, alla conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, ad essere nominati alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme statutarie e le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ivi compresi i soci dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, svolgere la propria attività nel rispetto del programma annuale delineato e approvato dall'Assemblea e secondo modalità preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo, e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci la cui decisione è inappellabile.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare, né per successioni a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione;

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per

l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento

dell'associazione:

- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del
giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede
straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e
sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione
dell'avviso di convocazione sia negli uffici ove ha sede
l'associazione sia all'interno della chiesa e nell'oratorio di
San Lanfranco, almeno quindici giorni prima del giorno fissato
per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci non possono farsi rappresentare per delega; non è
ammesso il voto per corrispondenza.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono
adottate con la presenza e il voto favorevole della
maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere
tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione,
le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli

intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, per la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti e aventi diritto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'assemblea al momento della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per il primo anno i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dai soci fondatori nell'atto costitutivo stesso.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, predisporre un regolamento che disciplini il funzionamento interno dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Nel caso in cui, durante il triennio, venissero a mancare per dimissioni, revoca o altro impedimento, uno o più Consiglieri, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro un mese da tale evento per la nomina dei nuovi consiglieri, a cura di uno qualsiasi dei consiglieri ancora in carica o anche di uno dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un

libro soci. Spetta al Segretario stilare i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare la tenuta dei Libri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Segretario coadiuva altresì con il Presidente e il Tesoriere nell'esplicazione di tutte le attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Spetta al Tesoriere curare i libri contabili, redigere i bilanci, relazionare sulla gestione contabile dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, congiuntamente al Tesoriere; il Presidente può

conferire delega al Tesoriere per operare sui conti correnti dell'associazione.

Art. 8 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive e rese a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Art. 9- Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati

obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Assicurazione

L'associazione assicura i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

Art. 12- Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla Legge Regionale 1/2008, al D.Lgs 460/97.

F.to Gian Luigi Pietra

" Anna Lenini

" don Gian Paolo Sordi

" Gualtiero Tacchini

